

Prot. n. L139/RNS  
Bologna, 30 ottobre 2020

**Oggetto:**  
*Emergenza Epidemiologica da COVID-19: Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto ristoro).*

#### *Sommario*

*E' stato pubblicato il preannunciato nuovo decreto - legge (c.d. Decreto Ristoro), emanato dal Governo in seguito alle ulteriori e più ampie restrizioni introdotte, da ultimo, con il DPCM dello scorso 24 ottobre 2020.*

#### **Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il **Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137** avente ad oggetto **“Ulteriori Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, conne all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (in allegato).**

Il citato provvedimento **entra in vigore** il giorno successivo rispetto a quello della sua pubblicazione, ossia il **29 ottobre 2020** ed è composto di 35 articoli.

Come annunciato, il provvedimento regola vari ambiti giuridici al fine di continuare ad affrontare le pesanti conseguenze dell'attuale situazione emergenziale e le misure restrittive particolarmente gravose soprattutto per alcuni settori economici, introdotte con il DPCM 24 ottobre 2020<sup>(1)</sup>; per quanto di competenza dello scrivente Ufficio si evidenziano le seguenti norme:

#### **Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro**

*Art. 11 – Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica*

*Art. 12 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

*Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive*

*Art. 14 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza.*

*Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo*

*Art.16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*

*Art. 17 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.*

#### **Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti**

*Art. 18 - Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta*

*Art. 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta*

*Art. 22 – Scuole e misure per la famiglia*

<sup>(1)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L138 – del 27 ottobre 2020.



Con la presente Circolare verranno affrontate, prioritariamente, per motivi di urgenza, le disposizioni relative alla continuazione dell'utilizzo degli **ammortizzatori sociali**, la **proroga del divieto di licenziamento**, nonché quelle relative **all'esonero contributivo** per le imprese che "rinunciano" ai trattamenti di integrazione salariale; con successiva Circolare verranno, quindi, affrontati i restanti argomenti.

**Art. 11 - Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica**

La presente disposizione è di carattere finanziario e si pone l'obiettivo di dare specifica copertura alle norme contenute nell'articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, di cui si dirà nel prosieguo della presente ed anche al ricorso agli ammortizzatori sociali nell'anno 2021 a causa di riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologia da Covid-19.

La norma in esame modifica il comma 9 dell'art. 265 (*Disposizioni finanziarie finali*) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, introducendo una deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, che consiste nella possibilità di conservare in conto residui, nella gestione del bilancio finanziario 2020, un importo nel limite massimo di **3.588,4 milioni** di euro per l'anno 2020, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 comma 9<sup>(2)</sup> del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 ed all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11<sup>(3)</sup>, decreto-legge n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

**Art. 12 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.**

Diversamente dalla tecnica legislativa utilizzata nel precedente decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono disciplinate in un unico articolo le nuove disposizioni in materia di:

- ammortizzatori sociali;
- divieto di licenziamento;
- esonero dal versamento dei contributi in favore dei datori di lavoro che "rinunciano" all'utilizzo delle integrazioni salariali.

**Commi 1-8: Nuovi trattamenti di integrazione salariale**

Il contenuto delle presenti disposizioni è simile, anche in relazione alle modalità applicative, alle ulteriori nove settimane di cui all'art. 1 del dl n. 104/2020; le nuove **sei settimane**, infatti, vengono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane, di cui al comma 2<sup>(4)</sup> dell'art. 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Legge 13 ottobre 2020, n. 126*), decorso il periodo autorizzato.

<sup>(2)</sup> "Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande".

<sup>(3)</sup> "I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande".

<sup>(4)</sup> "Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato".



In particolare, ai sensi del comma 1, viene previsto che:

1. i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **possono presentare domanda di concessione per**
  - C.i.g.o.,
  - Assegno ordinario,
  - Cassa integrazione in deroga
 come regolamentati dagli artt. da 19 a 22-quinques del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Legge 24 aprile 2020, n. 27*) e successive modificazioni;
2. per una **durata massima di sei settimane**,
3. le complessive sei settimane **devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

In relazione al periodo indicato, le citate sei settimane sono il periodo massimo di utilizzo di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, motivo per cui i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge n. 104/2020 (Legge 13 ottobre 2020, n. 126), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui sopra.

Ai fini suddetti e per la verifica delle settimane realmente disponibili per i datori di lavoro, si rinvia alle precisazioni dell'I.n.p.s. contenute nella Circolare 30 settembre 2020, n. 115<sup>(5)</sup>.

Come sopra anticipato, le sei nuove settimane, possono essere riconosciute:

- ⇒ ai datori di lavoro ai quali sia stato **già interamente autorizzato** l'ulteriore periodo di nove settimane, di cui si è detto sopra, **decorso detto periodo**;
- ⇒ ai datori di lavoro appartenenti ai **settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione** delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il "Decreto Ristoro" ha riproposto, per l'utilizzo delle sei settimane in esame, il pagamento di un **contributo addizionale**, determinato in funzione della riduzione del fatturato **quantificato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019**. Detto contributo è:

- **pari al 9,00% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20,00%;
- **pari al 18,00% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale **non è, invece, dovuto** dai datori di lavoro:

- ✓ che hanno subito una riduzione del fatturato **pari o superiore al 20,00%**;
- ✓ che hanno **avviato** l'attività di impresa **successivamente al 1° gennaio 2019**;
- ✓ appartenenti ai **settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020** che ha disposto la **chiusura o limitazione** di talune attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il datore di lavoro, ai fini dell'accesso a tali sei settimane, è tenuto a presentare all'Istituto previdenziale domanda di concessione nella quale **autocertifica**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 <sup>(6)</sup> del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

<sup>(5)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L129 – del 15 ottobre 2020.

<sup>(6)</sup> Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà



Sarà cura dello stesso Istituto autorizzare i trattamenti di integrazione salariale e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individuare l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, si ritiene, nel rispetto delle indicazioni già rilasciate dall'Inps con la Circolare sopra citata n. 115/2020<sup>(7)</sup>.

Viene confermato, al comma 4 dell'art. 12 in esame, che in mancanza di autocertificazione, verrà applicata l'aliquota maggiore pari al 18,00%; inoltre, lo stesso Istituto previdenziale e l'Agenzia delle Entrate provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti.

Per quanto riguarda la trasmissione delle domande all'I.n.p.s., il comma 5 conferma che le stesse debbano essere trasmesse, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

**In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge 28 ottobre 2020, ossia, entro il 30 novembre 2020.**

Con il successivo comma 6, viene stabilita la tempistica di presentazione delle domande in caso di pagamento diretto da parte dell'I.n.p.s.

Il datore di lavoro dovrà inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in commento, se tale ultima data è posteriore; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Dispone il successivo comma 7 che la scadenza dei termini per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che in applicazione della disciplina ordinaria si collocano tra il 1° ed il 10 settembre, sono fissati al **31 ottobre 2020**.

Il presente decreto conferma altresì che, i Fondi di cui all'art. 27 del D. l.vo n. 148/2015 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità sopra descritte.

Il successivo comma 12 contiene una disposizione di carattere finanziario e stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 dell'art. 12 in commento sono concessi nel limite di spesa pari a:

⇨ **1.634,6 milioni di euro**, con specifico riferimento alla Cigo ed all'Assegno ordinario;

⇨ **473,3 milioni di euro**, per i trattamenti di Cassa Integrazione in deroga.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

(7) Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L129 – del 15 ottobre 2020.



Il monitoraggio del limite di spesa continua ad essere posto in capo all'I.n.p.s., il quale, nel caso in cui da tale monitoraggio verifichi il raggiungimento di detto limite, anche in via prospettica, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Diversamente dalla disciplina contenuta nell'art. 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Legge 13 ottobre 2020, n. 126*), dal tenore letterale dell'articolo in commento, sembra che il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) non sia stato ulteriormente finanziato; pare, quindi, che i datori di lavoro del settore agricolo non possano fruire di ulteriore CISOA.

### **Commi 9 – 11: Blocco dei licenziamenti**

Il Decreto Ristoro interviene nuovamente sul tema della risoluzione del rapporto di lavoro con procedura di licenziamento collettivo, nonché per quella per giustificato motivo oggettivo (GMO).

In particolare, a mente dell'art.12, comma 9, **fino al 31 gennaio 2021, resta precluso l'avvio dei licenziamenti collettivi** ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

A tale riguardo, tuttavia, vengono fatte salve (e confermate) le ipotesi già previste, in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.

**Fino al 31 gennaio 2021**, inoltre, resta **preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo GMO** per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti, con sospensioni delle procedure in corso.

Viene, tuttavia, ribadito che i **divieti predetti**, in ogni caso, **non trovano applicazione** per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possono configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c..

**Il divieto di licenziamento**, inoltre, **continua a non applicarsi** nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con la **previsione di un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro**, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono. A detti lavoratori, per quanto non risulti attuato un licenziamento per GMO, è comunque riconosciuto il trattamento Nاسpi.

Sono, altresì, esclusi dal divieto i **licenziamenti intimati in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Con riguardo al nuovo termine del 31 gennaio 2021, posto al divieto dei licenziamenti sopra esaminati, questo risulta coincidente con la durata dello stato di emergenza fissato dal D.L. 17 ottobre 2020, n. 125, con modifica del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, nonché con il termine per usufruire delle ulteriori 6 settimane di ammortizzatore sociale legato al COVID-19.

È da rilevare, infine ed in termini innovativi, come la disposizione in esame fissi una **data certa** di scadenza per il divieto di licenziamento, superando le incertezze derivanti dal dettato del c.d. Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) e della sua conversione in legge, secondo cui il licenziamento per GMO era precluso *per non aver integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per COVI-19 o dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di CIGO*. Tali condizionalità, nello specifico, avevano sollevato numerosi dubbi interpretativi per l'esercizio del diritto di recesso datoriale.





### **Commi 14 – 17: Esonero contributivo**

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che **non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, per un ulteriore periodo **massimo di 4 settimane**, fruibili **entro il 31 gennaio 2021**.

Lo sgravio è contenuto nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite **nel solo mese di giugno 2020**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile<sup>(8)</sup>.

Il comma 15 dell'articolo in esame, introduce una disposizione particolare ed afferma che i datori di lavoro privati che **abbiano chiesto l'esonero** dal versamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 del c.d. Decreto Agosto, possono:

- ✚ rinunciarvi, per la frazione di esonero richiesto e non goduto;
- ✚ presentare contestualmente domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

L'istituto dovrà rilasciare le specifiche istruzioni in merito, tenuto conto del fatto che, ad oggi, l'Inps medesimo non ha ancora completato le istruzioni per la fruizione dell'esonero del predetto articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Legge 13 ottobre 2020, n. 126*).

Con il comma in esame si rende, quindi, possibile ai datori di lavoro, che in un primo momento avessero optato per il ricorso all'esonero contributivo di cui all'art. 3 del più volte citato Decreto Agosto, di rivedere la loro scelta alla luce del modificato contesto epidemiologico, che potrebbe rendere necessario il ricorso ad un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali.

Al riguardo, è bene ricordare che, a mente del citato art. 3 del medesimo decreto, anche il beneficio di questo ulteriore esonero è concesso ai nei limiti ed alle condizioni della normativa EU, riferita alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni agevolative è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

\*\*\*\*\*

*a cura*  
**Ufficio Legislazione del lavoro**

### **Allegato:**

**Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137**

<sup>(8)</sup> Sull'argomento è appena il caso di ricordare come, ai sensi dell'art. 3 del c.d. *Decreto Agosto*, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui allo stesso articolo 3 può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero, si applicano i divieti di licenziamento di cui all'articolo 14 del presente decreto.